



**GARA1310
PROCEDURA APERTA**

**CAPITOLATO
TECNICO-AMMINISTRATIVO**

**SERVIZI AMMINISTRATIVI
a supporto della gestione dei finanziamenti
destinati alla Ricerca**

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

Art. 55 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Numero Gara AVCP 5074514 - CIG 5179394B21

CINECA Consorzio Interuniversitario
C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Sede legale amministrativa e operativa:
Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.6171411-Fax 051.2130217

Via R. Sanzio, 4
20090 Segrate (MI)
Tel. 02.269951-Fax. 02.2135520

Altre sedi operative:
Via dei Tizii, 6
00185 Roma
Tel. 06.444861-Fax. 06.4957083

Via Ciro il Grande, 16
00144 Roma
Tel. 06.5929281-Fax. 06.5913770



INDICE

Art. 1 Oggetto e durata del contratto.....	3
Art. 2 Descrizione dettagliata del servizio	3
Art. 2.1 Attività	3
Art. 2.2 Gruppo di lavoro	4
Art. 2.3 Rendicontazione Attività	4
Art. 2.4 Livelli di servizio	4
Art. 2.5 Continuità	5
Art. 2.6 I rapporti con CINECA.....	5
Art. 2.7 Luogo di lavoro.....	5
Art. 2.8 Partita minima.....	5
Art. 3 Obblighi dell'Esecutore	6
Art. 4 Sicurezza sul lavoro	6
Art. 5 Proprietà e segretezza	7
Art. 6 Variazione dei servizi	7
Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione.....	8
Art. 8 Risoluzione e recesso.....	8
Art. 9 Responsabilità e coperture assicurative	8
Art. 10 Cauzione definitiva.....	8
Art. 11 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 Corrispettivo del contratto	9
Art. 13 Fatturazione e pagamenti	9
Art. 14 Spese contrattuali	10
Art. 15 Non esclusività.....	10
Art. 16 Cessione del contratto e sub appalto.....	10
Art. 17 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo CINECA	11
Art. 18 Interpretazione del contratto	11
Art. 19 Controversie.....	11
Art. 20 Clausola di chiusura.....	11

Art. 1 Oggetto e durata del contratto

La gara ha per oggetto i servizi riguardanti le attività di assistenza tecnica e gestionale a supporto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea, con particolare riguardo al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, in tema di finanziamento di progetti di ricerca.

I servizi dovranno garantire per tutta la durata del contratto, **dalla data di consegna del servizio al 30 novembre 2014**, la migliore efficienza attuativa e gestionale durante tutto l'iter delle domande di finanziamento nonché per tutte le attività di back-office.

I servizi oggetto di gara sono del tutto peculiari e dovranno essere caratterizzati da un approccio organizzativo flessibile in grado di rispondere alle esigenze che si potrebbero manifestare in corso di esecuzione per esigenze del CINECA, della Commissione Europea o del soggetto destinatario come di seguito definito.

Nello svolgimento dei servizi, l'Esecutore avrà formalmente come committente il CINECA, anche se opererà nell'interesse di soggetti terzi individuati dal CINECA stesso in base a propri rapporti contrattuali con essi (di seguito indicati come "**destinatario del servizio**").

Il principale destinatario del servizio sarà il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oltre ad altri soggetti eventualmente individuati in seguito.

Art. 2 Descrizione dettagliata del servizio

I servizi richiesti riguardano l'insieme delle attività finalizzate alla gestione degli interventi a sostegno della ricerca con particolare riguardo alle fasi più delicate dei procedimenti di selezione, approvazione e attuazione dei progetti e devono coprire tutto l'iter istruttorio delle domande di finanziamento, fino alle erogazioni finali e al tracciamento dei risultati, nonché tutte le attività di back-office necessarie.

E' previsto un impegno, non inferiore a 4.000 (quattromila) e non superiore a 5.000 (cinquemila) giornate/persona suddivise fra le attività riportate nell'art. 2.1 secondo l'intervallo di peso percentuale riportato tra parentesi in via indicativa. L'eventuale ridefinizione e rielaborazione degli orientamenti stabiliti a livello nazionale e comunitario potrebbero determinare una necessità di adeguare il programma di lavoro delle attività ed il conseguente peso percentuale. In tal senso, l'operatore economico si dichiara disponibile ad adeguare il piano delle attività ed a modificare la propria organizzazione con le metodologie indicate in offerta.

Art. 2.1 Attività

Le attività oggetto del bando sono le seguenti:

- Archiviazione, protocollazione e catalogazione informatica della documentazione (peso: 24-28%)
- Analisi delle domande e dei rendiconti, verifica dei vincoli da normativa sulla ricerca industriale (cfr. D.Lgs. 297/99 e D.M. attuativo 593/2000 e s.m.i.), richiesta approfondimenti e Comunicazioni ai soggetti coinvolti (peso: 4-7%)
- Gestione Flussi documentali MIUR-comitati di valutazione-esperti scientifici ai fini delle verifiche e valutazioni di cui alla richiamata normativa di sostegno alla ricerca (peso: 13-17%);



- Registrazione on-line dei dati trattati nell'iter valutativo di riferimento ad opera dei diversi soggetti (esperti, comitati, istituti convenzionati, etc.) coinvolti nella valutazione delle domande pervenute (peso: 8-12%);
- Supporto alla estrazione dei dati finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti non solo definitivi (peso: 1-4%);
- Interrogazione dei sistemi, estrazione dei dati e trasmissione documentazione/dati ai diversi soggetti/organismi per monitoraggio delle attività cofinanziate dai fondi strutturali, monitoraggio imposto dalla regolamentazione comunitaria (peso: 4-6%);
- Servizi di supporto alle procedure amministrativo/contabili gestite dal MIUR ai fini della erogazione delle somme e controllo dei SAL/rendicontazioni pervenute (peso: 25-29 %);
- Servizi di traduzione simultanea italiano/inglese e viceversa (peso: 0,5-1%);
- Servizi di supporto, anche giuridico, con particolare riferimento alle implicazioni, sull'attuale sistema di finanziamento alla ricerca e sulle modalità operative di gestione degli strumenti informativi esistenti, del nuovo Codice Amministrazione Digitale (peso: 8-12%).

Art. 2.2 Gruppo di lavoro

A tutti i componenti del gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al CINECA, indicando i nominativi dei nuovi componenti che intende proporre e allegando i relativi curricula vitae. L'eventuale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal CINECA sulla base dei requisiti posseduti dai sostituti.

Il CINECA può chiedere, motivando la richiesta, la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro e l'Esecutore dovrà inviare entro 30 (trenta) giorni la sua proposta di sostituzione corredata di curricula vitae. Il CINECA, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetterà la sostituzione o invierà motivato diniego.

Su richiesta del CINECA, per motivate esigenze di lavoro, i componenti del gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'esecuzione delle attività al di fuori della sede di lavoro assegnata.

Il gruppo dovrà essere dotato, a proprio carico e per tutta la durata del contratto, della strumentazione necessaria allo svolgimento del servizio.

Art. 2.3 Rendicontazione Attività

Il dettaglio delle attività svolte e la rendicontazione delle giornate di lavoro erogate in rapporto alle attività, secondo un modello che sarà fornito dal CINECA, dovranno essere inviati mensilmente, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Esecutore o da suo delegato.

Il Direttore dell'Esecuzione del CINECA avrà il compito di compiere l'accertamento di cui all'art. 307, c. 2 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. ai fini del successivo pagamento in acconto delle attività svolte.

Art. 2.4 Livelli di servizio

Il livello del servizio sarà dettagliato in collaborazione con il destinatario del servizio in base alle specifiche attività affidate. Nel caso di risultati giudicati non soddisfacenti ed inferiori al livello di servizio stabilito, imputabili all'Esecutore, il CINECA inviterà l'Esecutore a provvedere nel rispetto di un piano di lavoro,

concordato con il destinatario dei servizi erogati di adeguamento e ripristino dei livelli di servizio richiesti. Nel caso di rifiuto dell'Esecutore a provvedere il CINECA potrà applicare penali ed eventualmente provvedere con altro operatore economico imputando i costi all'Esecutore stesso.

Art. 2.5 Continuità

L'Esecutore dovrà assicurare un gruppo di persone adeguato al carico di lavoro, e potrà sostituire il personale esclusivamente con il consenso scritto di CINECA. Il CINECA darà diniego alla sostituzione del personale ove le caratteristiche non corrispondano ai requisiti presentati in offerta.

In caso di forza maggiore, l'Esecutore dovrà fornirne documentazione a CINECA, e provvedere alla sostituzione della risorsa entro 10 giorni dalla data in cui la risorsa non è più disponibile con personale con caratteristiche che corrispondano ai requisiti presentati in offerta.

CINECA ha la facoltà di pretendere dall'Esecutore, e senza alcun onere a proprio carico, la sostituzione, entro cinque giorni dalla comunicazione, di quel personale che non si dimostrasse all'altezza delle prestazioni contrattuali.

Le sostituzioni di personale dovranno essere effettuate dall'Esecutore senza interruzione della attività, provvedendo alla formazione e al passaggio di consegne a proprio carico. L'idoneità del sostituto, al termine del periodo di affiancamento, dovrà essere certificata da CINECA.

Il personale dell'Esecutore dovrà tenersi costantemente aggiornato in funzione dell'evoluzione degli ambienti tecnologici.

Art. 2.6 I rapporti con CINECA

L'Esecutore dovrà provvedere a designare un Responsabile di Progetto unico, con funzioni di "responsabile", da segnalare al CINECA, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con il CINECA per qualsiasi necessità.

Art. 2.7 Luogo di lavoro

Le attività potranno essere svolte sia presso la sede CINECA che presso luoghi terzi indicati dal CINECA.

In particolare la sede del servizio sarà Roma.

Eventuali spese di trasferta relative alle attività svolte presso la sede del CINECA o terzi luoghi sono comprese nell'importo contrattuale.

CINECA ha facoltà di recarsi presso la sede di svolgimento delle attività Esecutore per verificare l'esecuzione delle attività commissionate e di svolgere anche attività congiunte.

Per le attività svolte presso sedi diversi dalla propria l'Esecutore dovrà dotare il proprio personale degli strumenti di lavoro adeguati (es. laptop i necessari prodotti SW e le relative licenze).

Art. 2.8 Partita minima

Il CINECA garantisce all'Esecutore una quantità minima di servizi pari al 20% del totale aggiudicato.

In caso di mancata richiesta della quantità minima, il CINECA si impegna a pagare al termine del contratto a titolo di penale, il 20% dell'importo della quantità minima.

Le parti escludono ogni altro indennizzo, risarcimento, rimborso o pagamento.

Art. 3 Obblighi dell'Esecutore

L'Esecutore si impegna ad effettuare nelle forme stabilite il servizio precedentemente descritto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio richiesto dal CINECA.

L'Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui ed il personale stesso.

Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'Esecutore e di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il CINECA avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

All'Esecutore sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo al servizio effettivamente espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa.

Art. 4 Sicurezza sul lavoro

L'Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08.

CINECA fornirà all'Esecutore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'Esecutore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

CINECA e l'Esecutore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

CINECA e l'Esecutore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al CINECA, quale Stazione Appaltante committente).

L'Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio delle attività CINECA e l'Esecutore sottoscriveranno nei casi di legge un apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in ottemperanza a quanto stabilito d.lgs. n. 81/2008.

Tale Documento verrà compilato preventivamente l'inizio delle attività e verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta dell'Esecutore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.



Art. 5 Proprietà e segretezza

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) non potranno essere utilizzati e/o divulgati a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione del CINECA.

L'Esecutore si impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsivoglia natura riferite in generale al CINECA o alle attività svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

L'Esecutore si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte.

L'Esecutore si impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

L'Esecutore si impegna, a chiusura delle attività e in presenza di personale designato dal CINECA, a produrre copia elettronica di tutte le informazioni presenti sulle postazioni di lavoro utilizzate e a cancellarle, ove richiesto, dalle postazioni stesse.

Resta inteso che l'Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del CINECA e ove consenso vi fosse resta inteso che l'Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del CINECA, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal CINECA, alla loro distruzione.

L'Esecutore si impegna a non assumere personale del CINECA sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o rinnovata del contratto.

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per CINECA sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizione di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.

Art. 6 Variazione dei servizi

Il CINECA si riserva la facoltà di modificare o interrompere alcune attività senza che per questo sia dovuta indennità alcuna, rivedendo tuttavia il prezzo dell'appalto; il CINECA si riserva altresì di aggiungere singole attività in qualsiasi momento, alle stesse condizioni del presente appalto.

Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione

Il CINECA, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate all'Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del CINECA, lo stesso si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'Esecutore inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il CINECA, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Esecutore riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il CINECA intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l'Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'Esecutore, il CINECA provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

Art. 8 Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

Art. 9 Responsabilità e coperture assicurative

L'Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni immobili e mobili presenti nelle sedi di lavoro, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del CINECA.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante una polizza assicurativa RCT con massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona; tale polizza comprende anche una garanzia RCO con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona.

Art. 10 Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del CINECA, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno



adempite. La cauzione dovrà essere incondizionata nei rapporti con il CINECA, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

Art. 11 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Pruneti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Vito Coviello.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del CINECA le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Esecutore per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

Art. 12 Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo sarà quello presente nell'offerta dell'Esecutore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le prestazioni in oggetto. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e non è ammessa alcuna revisione.

Art. 13 Fatturazione e pagamenti

A norma del combinato disposto degli artt. 4, c. 2 lett. d) e 4, c. 6 del d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione inviata dall'Esecutore (vedi art. 2.3) il CINECA invierà all'Esecutore comunicazione con l'esito dell'accertamento svolto dal Direttore dell'esecuzione a norma dell'art. 307, c. 2 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.. La liquidazione, a fronte di un esito positivo dell'accertamento, avverrà:

- a) entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture (in caso in cui le fatture stesse siano inviate successivamente all'esito dell'accertamento)
- b) o, alternativamente, entro 30 giorni dall'accertamento (in caso in cui le fatture siano inviate antecedentemente all'esito dell'accertamento).

Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

Le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG 5179394B21 ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'Esecutore:



<i>BANCA</i>	
<i>IBAN</i>	
<i>codice SWIFT/ BIC</i>	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, l'Esecutore dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Nato a</i>	<i>Nato il</i>	<i>Codice Fiscale</i>

L'Esecutore si impegna a rendere note al CINECA, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il CINECA. Il CINECA si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Trova applicazione l'art. 6 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. in materia di DURC.

Art. 14 Spese contrattuali

L'Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al CINECA.

Art. 15 Non esclusività

Il CINECA ha facoltà di richiedere servizi eguali o analoghi a quelli previsti nel presente accordo ad operatori economici terzi, senza che l'Esecutore possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall'Esecutore che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo.

Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali.

Art. 16 Cessione del contratto e sub appalto

E' fatto divieto all'Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità.

In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di

amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il CINECA si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

è consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del CINECA.

Art. 17 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo CINECA

L'Esecutore, si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del decreto legislativo 231/01 come disciplinato in apposito regolamento interno, dichiara di conoscere il Codice Etico e rilascia espressamente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini delle attività istituzionali del CINECA.

L'Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle esternalizzazioni ad operatori economici presente sul sito internet del CINECA.

Art. 18 Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Art. 19 Controversie

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

Art. 20 Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Casalecchio di Reno, 14/06/2013

Il Dirigente
Supporto al Ministero
dell'Università e della Ricerca
(Francesca Pignotti)

CINECA